



FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE N.44 DEL 24/10/2024

GIUDICE SPORTIVO REGIONALE n.13

Serie C n.3

DIVISION O

3 Giornata

OMOLOGAZIONE GARE DEL 20 OTTOBRE 2024

Gara n.

145	NUOVA MATTEOTTI CORATO	ROSSOTONO Mesagne (RICCIARDI F., DE PASCALIS M.)	58 - 72
146	CLEAN UP Pall. Molfetta	OLEODINAMICA NAPOLETANA (SPANO N., AGRESTA E.)	71 - 62
147	BLU VIGILANZA Fasano	GAW WEB AGENCY Brindisi (TORNESE G., LOGLISCI G.)	90 - 97
148	Cus Foggia CONSORZIO PROMETEO CCE LSB Lecce giocata il 19/10/2024 (SERRA D., SIRAGUSA L.)		0 - 20
149	FORTITUDO TRANI	BASKET FRANCAVILLA 1963 (CARELLA G., SOLIMEO F.)	64 - 70
150	PV SCOUTER Castellaneta	SCS INNOVATIONS Monteroni (FIORENTINO D., GROSSI A.)	79 - 73

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

148	Cus Foggia CONSORZIO PROMETEO	perdita gara per 0-20 per rilevante irregolarità dei canestri, risultati ad un'altezza dal pavimento inferiore a quella prescritta, con conseguente mancata disputa della gara [art. 40 RG, art. 49 RG]. Avverso la decisione arbitrale di non disputare la gara per la mancata regolarità dell'altezza dei canestri, riscontrata inferiore rispetto alla prescritta distanza dal pavimento, la società Cus Foggia proponeva, in aggiunta al reclamo presentato sul campo, ulteriore reclamo, ritualmente notificato alla controinteressata La Scuola di Basket Lecce a mezzo casella spes, per due motivi, e precisamente "Sulla mancata correttezza delle operazioni di misurazione - sulla non sussistenza della presunta irregolarità" e "Sul riconoscimento della non imputabilità della presunta irregolarità per causa di forza maggiore non ascrivibile alla ricorrente". Preliminarmente la reclamante ipotizzava come verosimile un parziale cedimento della struttura in ferro dei canestri a seguito della fase di riscaldamento delle squadre, rilevando che la mancata previsione di tale struttura nel novero dell'attrezzatura di riserva
-----	-------------------------------	---

GIUDICE SPORTIVO REGIONALE n.13

Serie C n.3

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

escluderebbe ogni responsabilità della stessa riguardo alla sua sostituzione. Invero la circostanza ipotizzata non rileva, sia perché formulata come mera ipotesi rispetto ad un elemento peraltro previsto nel novero delle attrezzature dal Regolamento Impianti Sportivi (“canestri o unità di sostegno”) e dal Regolamento Tecnico, sia perché in ogni caso incidente – pure a voler dare per vera e non come verosimile l’ipotesi prospettata – sull’altezza dei canestri e dunque sulla loro piena funzionalità sicuramente ricadente sotto la responsabilità della società ospitante.

Sempre con il primo motivo la reclamante rilevava che la modalità di misurazione dell’altezza dei canestri fosse stata “palesamente inattendibile”, sia per il modo empirico con cui essa sarebbe stata effettuata (due barre in plastica unite da nastro adesivo), sia per la mancata coincidenza fra prima e seconda misurazione. Invero, nel caso si ravvisasse una necessità, come accaduto nel caso di specie, di controllare la regolarità e la funzionalità delle attrezzature, gli arbitri, in quanto giudici insindacabili della regolarità del campo di gioco e delle attrezzature (C.U. n. 585 del 27 febbraio 2008 C.G.N. n. 57, C.U. n. 906 del 14 maggio 2009 C.F. n. 38, C.U. n. 459 del 22 dicembre 2009 C.G.N. n. 105, di cui al Massimario 2006-14), possono adottare ogni misura ritenuta idonea, fra quelle disponibili, ad operare i necessari controlli ed a giungere conseguentemente ad una decisione sul punto.

Nessuna particolare strumentazione è prescritta se non quella ritenuta dagli arbitri, e solo dagli arbitri, più funzionale a pervenire ad un convincimento sul punto. Si rammenta in ogni caso che nel caso di specie la strumentazione utilizzata è stata messa a disposizione dalla stessa società reclamante (che ne ha poi contestato le risultanze) e che la misurazione è stata effettuata alla presenza dei rappresentanti delle due squadre nonché del professionista allertato dalla società ospitante ed ammesso alle suddette operazioni sebbene la società ospitante e reclamante fosse già rappresentata come da regolamento. In ordine alla misurazione effettuata in loco si prende atto, in particolare, che i dati relativi al canestro “di destra” risultassero 297 cm la prima volta e 299 cm la seconda, ovvero rispettivamente otto e sei centimetri rispetto all’altezza prescritta, con la conseguente conclusione che tale canestro presentava sicuramente, ogni oltre ragionevole dubbio sull’attendibilità della misurazione avanzato dalla reclamante (compreso il rilievo secondo cui la misurazione del canestro sarebbe stata richiesta dalla parte bassa del ferro anteriore del canestro e non dalla parte alta, di cui alla relazione del professionista allegata al reclamo), un’altezza dal pavimento inferiore ai 305 cm prescritti. Anche l’altro canestro, secondo le misurazioni effettuate in loco, presentava in ogni caso un’altezza inferiore a quella prescritta.

(segue prosieguo motivazione)

GIUDICE SPORTIVO REGIONALE n.13

Serie C n.3

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

148

Cus Foggia CONSORZIO
PROMETEO

Con il secondo motivo la reclamante rilevava, alla luce dei rilievi in precedenza esposti e della circostanza secondo cui la misurazione avveniva soltanto a riscaldamento iniziato, che alcuna imputabilità potesse essere iscritta alla società ospitante, "alla luce di un oggettivo fatto verosimilmente ascrivibile a fattori esterni e perciò solo esorbitante dalla sfera di controllo della deducente" ed invocando la forza maggiore.

Invero, si rammenta che il riconoscimento della "forza maggiore" è invocabile, secondo il vigente Regolamento Esecutivo Gare, in fattispecie diverse da quella in esame (mancata o ritardata presentazione in campo di squadra proveniente da altra sede), ed i fattori esterni ritenuti non imputabili alla società ospitante, ai fini della sanzione della perdita della partita, sono quelli e solo quelli legati a fattori atmosferici o comunque determinanti l'impraticabilità del campo (es. blackout diffusi), non anche l'irregolarità delle attrezzature per mancata funzionalità dei canestri.

Infatti, il fattore esterno invocato, ovvero un parziale cedimento della struttura di sostegno a seguito dei canestri effettuati nel riscaldamento (fra l'altro soltanto verosimilmente ipotizzato dalla reclamante), non esimerebbe la società ospitante dal ripristinare o comunque nel garantire la piena funzionalità dei canestri, anche nell'eventualità in cui il danneggiante fosse un giocatore della squadra ospite. Si richiama sul punto il l'art. 21 RE Gare che prescrive incontrovertibilmente che "la società ospitante è l'unica responsabile del mantenimento della regolarità dell'impianto sportivo ed in generale del campo di gioco e delle sue attrezzature in particolare, nonché del mantenimento in efficienza e dell'agibilità del medesimo".

Per questi motivi e per quanto sopra esposto, si rigetta il reclamo, disponendosi per l'effetto l'incameramento della tassa reclamo, e si commina alla società Cus Foggia la perdita della gara con il risultato di 0-20, con l'adozione di ogni conseguente provvedimento.

148

Cus Foggia CONSORZIO
PROMETEO

diffida, alla luce delle risultanze degli atti di gara, al ripristino della prescritta altezza dei canestri in dotazione all'impianto previsto come sede della gara n. 148 di serie C, entro la data del prossimo incontro da disputarsi nell'impianto di gioco previsto dai calendari agonistici; si rimettono gli atti all'organo amministratore dei campionati per i conseguenti adempimenti nonché all'organo omologatore del campo di gioco per la verifica dell'adempimento di quanto prescritto, con ogni eventuale conseguente provvedimento in ordine all'omologazione dell'impianto di gioco [art. 39 RG, art. 21 RE Gare]

148

Cus Foggia CONSORZIO
PROMETEO

ammonizione per rilevante irregolarità dei canestri, risultati ad un'altezza dal pavimento inferiore a quella prescritta, con conseguente mancata disputa della gara [art. 40 RG].

Filippo Luigi Fasano
GIUDICE SPORTIVO

24/10/2024